

A.M.E.D.O.O.

associazione meridionale estimatori
e degustatori dell'olio d'oliva



STATUTO

A.M.E.D.O.O.

associazione meridionale estimatori
e degustatori dell'olio d'oliva

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE ESTIMATORI
E DEGUSTATORI DELL'OLIO D'OLIVA - A.M.E.D.O.O.

STATUTO

STATUTO
DELLA
**« ASSOCIAZIONE MERIDIONALE ESTIMATORI
E DEGUSTATORI DELL'OLIO DI OLIVA - A.M.E.D.O.O. »**

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

Per iniziativa della C.C.I.A.A. di Bari, d'intesa con l'Unione Provinciale Agricoltori, l'Associazione Provinciale Produttori di Olive e gli Organismi di settore della Confcommercio e dell'Assindustria Provinciali, è costituita la «Associazione Meridionale Estimatori e Degustatori dell'olio di oliva — A.M.E.D.O.O.», con sede in Bari, presso gli Uffici della C.C.I.A.A., corso Cavour n.2.

ARTICOLO 2

Finalità e scopi dell'Associazione

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha come scopo essenziale la valorizzazione e la promozione di tutta la gamma degli oli di oliva, sul presupposto della preminenza della Puglia in tutti i settori, agricolo, commerciale ed industriale, rilevanti per questo prodotto.

L'Associazione, anche in considerazione della importanza che l'analisi organolettica riveste nella normativa vigente, si impegna ad operare per lo sviluppo dell'essenziale ruolo degli estimatori ed assaggiatori di olio di oliva e si propone di:

- a) difendere, valorizzare e tutelare l'olio di oliva in tutte le sue espressioni ed in tutte le fasi dalla produzione alla distribuzione, anche attraverso l'approfondimento delle tematiche legate alla certificazione di qualità dei prodotti e di azienda;

- b) adoperarsi, in generale, affinché l'analisi organolettica degli oli di oliva abbia la necessaria affidabilità, avuto particolare riguardo all'uniformità dei giudizi;
- c) assicurare un supporto di carattere tecnico per consentire a tutti gli operatori agricoli, commerciali ed industriali pugliesi di fronteggiare adeguatamente i problemi legati all'analisi organolettica degli oli di oliva;
- d) perseguire il riconoscimento giuridico dell'Associazione e del titolo di assaggiatore a tutti gli effetti legali, ponendosi come interlocutore delle strutture pubbliche e private operanti nell'area dell'analisi organolettica degli oli di oliva;
- e) ottenere l'iscrizione degli assaggiatori designati dall'Associazione all'Albo dei Periti ed Esperti della C.C.I.A.A. interessate;
- f) promuovere la formazione dell'Albo Nazionale degli assaggiatori di olio di oliva con lo scopo di tutelare il titolo, le prerogative e la professionalità degli iscritti;
- g) svolgere opera di propaganda e promozione della professionalità degli associati presso gli organismi CEE, dello Stato Nazionale, delle Regioni e degli altri Enti, presso le Camere Arbitrali, Produttori, Industriali, Confezionatori, Commercianti e Privati, Organizzazioni di produttori e di consumatori, perchè per ogni loro necessità facciano abituale ricorso all'opera degli Assaggiatori iscritti all'Associazione;
- h) diffondere l'apprendimento dell'arte di assaggiatore sia dal punto di vista tecnico che pratico, operando soprattutto a livello di istruzione professionale specializzata;
- i) organizzare corsi di formazione e di specializzazione per assaggiatori di olio di oliva;
- l) mantenere il collegamento con analoghe istituzioni estere e/o nazionali favorendo la reciproca partecipazione a manifestazioni indette a fini sociali.

ARTICOLO 3

Ammissione all'A.M.E.D.O.O.

Sono di diritto soci dell'A.M.E.D.O.O. i soci fondatori indicati nell'atto costitutivo dell'Associazione. Per i soci fondatori è istituito un apposito Albo ed in deroga a quanto previsto dall'art. 10. 4° comma, ai soci fondatori sono attribuiti due voti in assemblea. L'Associazione si compone di due categorie di associati;

a) assaggiatori;

b) amici estimatori dell'olio di oliva.

Sono ammessi a domanda quali soci di una o dell'altra delle due categorie suddette coloro che sono riconosciuti dal Comitato di Presidenza in possesso delle capacità tecniche necessarie per operare nell'analisi organolettica degli oli di oliva e che concentrino nel Mezzogiorno la parte più rilevante dei propri interessi professionali.

È istituito nell'ambito di ciascuna delle due categorie di Assaggiatori e tecnici estimatori di olio di oliva, un elenco di tecnici Assaggiatori e tecnici Maestri assaggiatori.

L'adesione alla «A.M.E.D.O.O.» comporta l'obbligo di conformarsi al presente Statuto e agli obblighi da esso scaturenti. Ai fini associativi i Soci eleggono domicilio presso l'Associazione.

È dovuto da tutti i Soci un contributo associativo il cui importo viene annualmente fissato dal Consiglio Direttivo. Tale quota va versata al Tesoriere dell'Associazione entro il 31 marzo di ogni anno. Non sono obbligati a tale versamento i Soci onorari.

I nuovi soci sono tenuti al versamento dell'intero contributo per l'esercizio in corso.

Scaduti i termini fissati per il versamento del contributo associativo per il Socio inadempiente interviene lo stato di morosità e si applicano gli interessi legali.

L'anno sociale coincide con quello solare.

ARTICOLO 4

Attestato

Tutti i soci dell'A.M.E.D.O.O. possono fregiarsi dell'attestato di «degustatore esperto di olio di oliva» rilasciato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Tale attestato non può essere utilizzato a fini diversi dall'accreditamento presso strutture pubbliche e private operanti nell'analisi organolettica dell'olio di oliva, fermo restando che ciò non determini contrasti con gli indirizzi associativi. In particolare è inibito l'uso dell'attestato a fini pubblicitari e commerciali.

ARTICOLO 5

Obblighi dei Soci

Il Socio è tenuto ad osservare, unitamente con le norme del presente Statuto, tutte le deliberazioni prese dai competenti Organi dell'Associazione.

L'impegno associativo ha una durata minima di un anno e decorre dal primo giorno del semestre solare nel quale è avvenuta l'ammissione; tale impegno cessa a seguito di dimissioni da inviare a mezzo lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione o a seguito di dichiarazione di decadenza della qualità di socio.

Il Socio che non osservi l'obbligo di versamento dei contributi, potrà intervenire all'assemblea senza diritto di voto.

Il Socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell'A.M.E.D.O.O. perde ogni diritto al patrimonio sociale.

ARTICOLO 6

Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Comitato di Presidenza

- 4) il Presidente
- 5) il Collegio Sindacale
- 6) il Collegio dei Probiviri
- 7) il Segretario

ARTICOLO 7

L'Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Essa è costituita dai Soci in regola con il versamento del contributo associativo. È ammessa la delega ad altro partecipante all'assemblea a pieno titolo. Ciascun partecipante non può avere più di una delega.

ARTICOLO 8

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta — recante l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione — a ciascun socio almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza la comunicazione di cui sopra può essere fatta con cinque giorni di preavviso.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno e comunque entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente per la presentazione del preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea ordinaria è convocata, con il rispetto dei termini previsti, dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne facciano motivata richiesta almeno due terzi dei Consiglieri oppure un quinto dei soci in regola con il versamento del contributo associativo.

ARTICOLO 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa, tra i partecipanti a pieno titolo.

Le funzioni di Segretario sono assunte dal Segretario dell'Associazione o da persona all'uopo designata dall'Assemblea.

Nell'ipotesi:

- a) di votazione a scrutinio segreto per rinnovo delle cariche sociali;
- b) di modifiche dello Statuto;

l'Assemblea provvederà a nominare tra i partecipanti due scrutatori.

Il Segretario redige il verbale dell'adunanza che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, da lui medesimo e nell'ipotesi indicata al comma precedente sub. a dai due scrutatori, viene conservato negli atti.

ARTICOLO 10

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati un numero di soci cui spetti almeno la metà più uno del totale dei voti riconosciuti per l'Assemblea e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita secondo quanto previsto all'art. 27 del presente Statuto.

Ogni socio in regola con il versamento del contributo associativo ha diritto ad un voto salvo quanto previsto all'art. 3.

L'Assemblea, in via preliminare, stabilisce il sistema di votazione, ma per le deliberazioni concernenti persone e per le elezioni delle cariche sociali si deve adottare la votazione a scrutinio segreto.

Nelle votazioni a scrutinio segreto in caso di parità la votazione si ripete al massimo per altre due volte. Nel caso si ripeta il risultato di parità le proposte si intendono respinte.

Nelle elezioni per le cariche sociali, quando ci sia parità di voti tra due o più candidati votati, si intende nominato il socio con maggior anzianità associativa e in caso di parità anche a tale riguardo il più anziano di età.

ARTICOLO 11

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni oggetto attinente all'attività dell'Associazione, riservato alla sua competenza, che sia posto specificatamente all'ordine del giorno.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) esaminare ed approvare la relazione sulle attività dell'Associazione;
- b) esaminare ed approvare il rendiconto consuntivo dell'anno precedente con la relazione del Collegio Sindacale;
- c) procedere ogni triennio:
 1. alla elezione del Consiglio Direttivo;
 2. alla elezione di tre Sindaci effettivi e due supplenti esperti nella materia del controllo contabile;
 3. alla elezione di tre membri del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in riconoscimento di particolari meriti, può nominare un Presidente onorario che partecipa di diritto alle riunioni degli organi collegiali associativi con voto deliberativo. L'Assemblea può altresì nominare, fino al numero massimo di cinque, dei soci onorari.

L'Assemblea straordinaria delibera esclusivamente sui seguenti oggetti:

- a) modifiche di Statuto;
- b) scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da nove a quindici membri, di cui almeno sei soci fondatori, ed è convocato dal Presidente dell'Associazione tre volte l'anno e comunque tutte le volte che lo ritenga necessario. Il Presidente convocherà altresì il Consiglio Direttivo quando lo richieda:

- a) almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;
- b) il Comitato di Presidenza;
- c) il Collegio Sindacale.

La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta recante l'ordine del giorno, da spedire a ciascun Consigliere almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero in caso di urgenza, con quattro giorni di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano.

Per la validità della riunione del Consiglio è richiesta la presenza della metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità il voto del Presidente determina la maggioranza.

È ammessa la delega ad altro membro del Consiglio con massimo di una delega per ogni delegatario. I membri che risultino assenti ingiustificati in tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo potranno essere dichiarati decaduti dalla carica a giudizio del Consiglio stesso.

ARTICOLO 13

Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione delle linee generali di azione volte al conseguimento dei fini statuari e ad assicurare l'attuazione delle direttive tracciate dall'Assemblea.

Spetta inoltre al Consiglio:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente, i Vice Presidenti - cui spetta sostituire il Presidente stesso nei casi di assenza, di impedimento o assumere temporaneamente le funzioni in caso di vacanza di carica - ed il Comitato di Presidenza. Il Consiglio attribuisce a uno dei membri di detto Comitato il compito di Tesoriere con le funzioni di sovrintendere alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e di firmare i mandati di pagamento;
- b) provvedere, in caso di vacanza di un posto di consigliere, nella prima riunione successiva, alla sostituzione del membro cessato cooptando un nuovo membro;
- c) predisporre il preventivo di ogni esercizio per la presentazione all'Assemblea e il rendiconto dell'esercizio precedente per l'approvazione di quest'ultima;
- d) determinare gli eventuali rimborsi da riconoscere a coloro che ricoprono cariche sociali, in relazione all'espletamento del loro mandato;
- e) fissare anno per anno i criteri per la determinazione dei contributi annuali da versarsi da parte dei soci dell'Associazione, stabilendone le modalità di versamento;
- f) nominare il Segretario dell'Associazione;
- g) decidere sui ricorsi contro il rigetto delle domande di ammissione a socio dell'Associazione;
- h) deliberare la stipulazione di accordi di interesse dell'Associazione;
- i) deliberare circa l'adesione dell'Associazione ad organizzazioni di carattere nazionale e internazionale di interesse ai fini statutari;
- l) assumere nei confronti dei soci i provvedimenti di cui all'art. 25 del presente Statuto;
- m) adottare ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi o che in relazione ai compiti dell'Associazione sia ad esso sottoposto dal Presidente;
- n) autorizzare le liti attive.

ARTICOLO 14

il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto da tre a sette membri, fra i quali il Presidente ed almeno due soci fondatori, ed è convocato dal Presidente, che lo presiede, tutte le volte che lo ritenga opportuno, secondo le modalità previste per la convocazione del Consiglio Direttivo.

La riunione è validamente costituita se intervengono almeno due membri oltre il Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza;

- a) stabilire la eventuale documentazione integrativa da presentare in allegato alla domanda di adesione a socio e decidere in merito all'accoglimento della stessa;
- b) dichiarare la decadenza del socio per comportamento lesivo dei principi di lealtà, probità ed etica professionale che presiedono al rapporto associativo, anche in relazione alle modalità di partecipazione alle eventuali iniziative dell'Associazione e alla conformità agli indirizzi adottati dalla stessa nelle materie di rilevanza statutaria;
- c) vigilare sull'attuazione, secondo le norme dello Statuto dell'Associazione, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) nominare i rappresentanti della categoria in enti, consessi, organi o commissioni locali, nazionali ed internazionali nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa;
- e) deliberare, su proposta del Presidente, le condizioni d'impiego del personale, le assunzioni e i licenziamenti;
- f) nominare i componenti delle Commissioni di cui all'art. 19 del presente Statuto per lo studio di singoli problemi di interesse dell'Associazione;
- g) sostituirsi, in caso di urgenza, su proposta del Presidente, al Consiglio Direttivo, salvo riferire per ratifica al Consiglio Direttivo stesso nella sua prima riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del Presidente determina la maggioranza. Per le deliberazioni adottate con la presenza di soli due componenti oltre il Presidente, è necessario il voto unanime.

I membri che risultano assenti ingiustificati in quattro riunioni consecutive del Comitato di Presidenza dovranno essere dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

ARTICOLO 15

Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto statutario e nei confronti di terzi può stare in giudizio. Ha la firma che può delegare. Adempie a tutte le altre funzioni affidategli dallo Statuto.

In gravi casi di urgenza provvede, nelle materie di competenza del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Organo competente nella sua prima riunione successiva.

Spetta inoltre al Presidente attuare le direttive e le deliberazioni degli Organi collegiali dell'Associazione, ai quali propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli scopi statutari. A tale fine mantiene i rapporti con le amministrazioni pubbliche e con ogni altra istituzione, organizzazione o ente nazionale, comunitario o internazionale.

ARTICOLO 16

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea. Esso è composto da tre Sindaci effettivi ad uno dei quali spetta la Presidenza e da due supplenti.

Al Collegio si applicano le norme dell'art. 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza contenenti l'ordine del giorno devono essere rimessi anche ai Sindaci effettivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 c.c. primo comma.

ARTICOLO 17

Il Collegio dei Proviviri

L'Assemblea elegge tre persone, anche non appartenenti all'Associazione, che costituiranno il Collegio dei Proviviri.

Il Collegio nomina nel proprio seno il Presidente il quale rappresenta il Collegio stesso ad ogni effetto. Il Collegio dei Proviviri è chiamato a risolvere le controversie insorte tra i soci e gli organi sociali nonché quelle di cui all'art. 26.

Le sue decisioni sono inappellabili e sono comunicate nelle forme di cui all'art. 26 u.c.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.

ARTICOLO 18

Il Segretario

Il Segretario dell'Associazione è responsabile dell'ordinamento e del funzionamento degli uffici. Può essere scelto tra i soci.

Spetta inoltre al Segretario provvedere a tutto quanto occorre per tutelare nelle forme più opportune gli interessi generali e particolari dell'Associazione, nel quadro degli indirizzi definiti dagli organi dell'Associazione.

Egli assume le funzioni di Segretario degli organi collegiali dell'Associazione ai quali partecipa di diritto con voto consultivo.

ARTICOLO 19

Commissioni di studio

Per lo studio e l'approfondimento di specifici problemi di interesse della categoria il Comitato di Presidenza può procedere alla costituzione di apposite Commissioni.

A far parte delle stesse potranno essere chiamati membri del Consiglio Direttivo, soci ed anche non soci particolarmente esperti nella materia posta all'esame delle Commissioni.

Il Presidente — direttamente o tramite un suo delegato — assicura il coordinamento dei lavori delle Commissioni.

ARTICOLO 20

Eleggibilità alle cariche sociali

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci in regola con i contributi dovuti all'Associazione. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo personale, hanno la durata di tre anni e le persone che ne sono investite sono rieleggibili. Esse non danno diritto a compensi.

Le cariche conferite nel corso del triennio per ricoprire posti vacanti cessano alla scadenza del triennio stesso.

Si ha decadenza delle cariche sociali:

- a) qualora il socio si dimetta dall'Associazione oppure si venga a trovare in stato di morosità, trascorsi due mesi dalla notifica della morosità stessa;
- b) in caso di comportamenti incompatibili palesemente con la tutela della dignità e del prestigio dell'Associazione;
- c) in ogni altra ipotesi prevista dal presente Statuto.

ARTICOLO 21

Patrimonio Sociale

Il Patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili, dai valori che, per acquisto,

lasciti, donazioni, o comunque vengano in possesso dell'Associazione;

- b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

alla fine di ogni esercizio finanziario dovrà redigersi un rendiconto ed un preventivo per l'esercizio successivo.

ARTICOLO 22

Entrate finanziarie

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi annuali;
- b) dagli interessi attivi e da altre rendite patrimoniali;
- c) dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo.

ARTICOLO 23

Le spese dell'Associazione sono costituite da:

- a) spese di funzionamento e per il perseguimento delle finalità associative;
- b) altre spese dichiarate obbligatorie dalle leggi o regolamenti e dalle competenti autorità.

ARTICOLO 24

Le entrate e le spese vengono preventivate nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 25

Sanzioni

Con deliberazioni del Consiglio Direttivo, fermo quanto previsto all'art. 14 lett. «C», nei confronti dei Soci possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) sospensione;
- c) decadenza.

La diffida è prevista nei casi di inosservanza degli obblighi sociali che non arrechino serio pregiudizio all'Associazione.

La sospensione è prevista:

- 1) nel ripetersi delle inadempienze di cui al comma precedente.

La decadenza è prevista:

- 1) nel caso di gravi inosservanze dello Statuto;
- 2) per comportamento incompatibile con l'indirizzo politico-sociale e/o organizzativo assunto dall'Associazione;
- 3) a giudizio del Comitato di Presidenza, in caso di sentenza penale di condanna passata in giudicato. Il Consiglio Direttivo adotterà le sanzioni di sospensione e di decadenza previa contestazione al Socio degli addebiti mossi a suo carico. Il Socio, entro trenta giorni dalla notifica della sanzione, potrà presentare motivato ricorso al Collegio dei Probiviri che deciderà sullo stesso entro sessanta giorni.

ARTICOLO 26

Controversie

Il Socio che si ritenga leso nel suo prestigio e nella sua onorabilità dal comportamento di un altro Socio, potrà inoltrare, entro trenta giorni, un'apposita circostanziata istanza alla Presidenza dell'Associazione, perchè la trasmette al Collegio dei Probiviri, in cui chiede l'applicazione di una delle misure di cui all'articolo precedente a carico del socio ritenuto responsabile della suddetta lesione.

Il Collegio dei Probiviri emette la sua decisione senza alcuna particolare formalità di procedura ed ha le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri verranno depositate in originale presso la Presidenza dell'Associazione, che ne curerà la notifica all'interessato.

ARTICOLO 27

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria. Essa è validamente costituita con la presenza dei Soci cui spettano i due quinti dei voti riconosciuti validi per l'Assemblea e con deliberazione presa con la maggioranza dei quattro quinti dei voti presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei Soci cui spettano i due terzi dei voti riconosciuti validi per l'Assemblea e con deliberazione della maggioranza dei quattro quinti dei voti presenti. L'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento nomina da uno a tre liquidatori determinandone i poteri o deliberando in merito alla devoluzione delle eventuali attività patrimoniali.

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Onofrio Spagnoletti Zeuli, Angelo Cucurachi, Nicola Dentamaro, Giorgio Cardone, Mario Rubino, Pasqualino Borrelli, Domenico Vacca, Porcelli Sante, Umberto Bucci, Liantonio Gaetano, Giuseppe Liantonio, Pietro Speranza.

Segue sigillo.

REGOLAMENTO PER L' ACCESSO AI CORSI PER ELAIOGHEUSTI:

ARTICOLO 1

I corsi si svolgeranno sotto il patrocinio del Consiglio Olivicolo Internazionale e della Camera di Commercio di Bari, essi verranno organizzati dall'I.F.O.C. sotto il diretto controllo dell'A.M.E.D.O.O. che fissa il programma dei corsi e ha piena supervisione sull'andamento degli stessi.

ARTICOLO 2

Il programma dei corsi viene stabilito in piena aderenza a quanto previsto dall'allegato XII del regolamento (CEE) 2568/91 della comm.ne dell'11/07/1991 e successive modifiche.

ARTICOLO 3

La Camera di Commercio o altro ente ospitante mette a disposizione il materiale d'uso, collabora con il comitato di presidenza dell'A.M.E.D.O.O. per pubblicizzare l'istituzione dei corsi, mettendo a disposizione propri funzionari e dipendenti per il collegamento logistico in sede di attuazione dei corsi.

ARTICOLO 4

Il numero massimo dei partecipanti previsto per ogni singolo corso viene fissato in cinquanta soggetti salvo diverse disposizioni del C.d.P. dell'Associazione.

ARTICOLO 5

Le domande d'iscrizione, indipendentemente dalla sede del corso, devono essere indirizzate all'Associazione che

ha sede in Bari presso la Camera di Commercio; i candidati sono tenuti ad utilizzare i moduli appositamente predisposti compilandoli in ogni parte.

ARTICOLO 6

Le domande saranno accolte tenendo conto degli elementi risultanti dal «Curriculum Vitae» del candidato; agli operatori del comparto olivicolo è garantita la priorità nell'accoglimento. Per operatori del comparto si intendono: coltivatori diretti dediti all'olivicultura e loro familiari collaboratori; frantoiani e loro familiari collaboratori; commercianti, industriali, dipendenti di aziende agricole-commerciali-industriali del comparto, tecnici e ricercatori interessati e che svolgono attività nel settore. In subordine verranno tenute in considerazione le istanze di operatori della ristorazione, di professionisti aderenti ad organizzazioni analoghe all'A.M.E.D.O.O. operanti in altri settori merceologici; infine le istanze di altri soggetti.

ARTICOLO 7

I requisiti di cui al precedente art. 6 vengono vagliati dal Comitato di Presidenza dell'Associazione, il quale predispone l'elenco dei partecipanti e l'eventuale lista di attesa.

ARTICOLO 8

Se allo scadere del termine prefissato per la conferma di partecipazione al corso si dovessero registrare eventuali defezioni i posti resisi disponibili saranno assegnati in modo imparziale attingendo dalla lista di attesa. L'assegnazione viene decisa dal C.d.P.

ARTICOLO 9

I candidati esclusi in un corso potranno accedere ad un corso successivo con diritto di priorità nel rispetto del

presente regolamento, limitatamente a corsi inseriti nel medesimo calendario annuale; per esercitare il diritto di priorità occorre darne precisa indicazione sul modulo d'iscrizione.

ARTICOLO 10

I programmi e la misura delle quote d'iscrizione verranno stabiliti dal Comitato di Presidenza.

REGOLAMENTO PER I CORSI DI II LIVELLO

ARTICOLO 1

La sede dei corsi di II livello verrà indicata volta per volta.

ARTICOLO 2

Hanno diritto a partecipare ai corsi di II livello coloro che superano il primo corso propedeutico.

ARTICOLO 3

La misura delle quote di iscrizione sarà decisa dal C.d.P. dell'Associazione che provvederà a farle conoscere agli aspiranti.

ARTICOLO 4

Il programma dei corsi verrà stabilito dal Comitato di Presidenza.

Corsi di aggiornamento

ARTICOLO 1

Sono previsti corsi di aggiornamento ai quali avranno diritto a partecipare coloro che avranno superato i primi due livelli di qualificazione. Le modalità di svolgimento saranno decise dal C.d.P. che stabilirà anche gli argomenti da trattare e i docenti da invitare per i diversi seminari.